

LINK: <http://www.toplegal.it/news/2019/03/12/25496/de-berti-jacchia-vince-in-cassazione-per-glaxosmithkline>

Sono aperte le **candidature**

TOPLEGAL ACADEMY 3^a Edizione | Milano
Master in Data Protection Officer e Privacy Matter Expert
MILANO
DAL 10 MAGGIO
AL 22 GIUGNO 2019
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

TOPLEGAL

DAL 2004 IL MERCATO LEGALE

martedì 12 marzo 2019

🔍
aziende • studi • professionisti
Settori
Aree attività
[ACCEDI](#) | [REGISTRATI AL SITO](#)

[HOME](#) [NEWS](#) [EVENTI](#) [AWARDS](#) [ANALISI](#) [GUIDA](#) [ABBONAMENTI](#) [INTERNATIONAL](#) [LAVORA CON NOI](#) [f](#) [t](#) [in](#) [You Tube](#)

[CORPORATE COUNSEL AWARDS](#) [INDUSTRY AWARDS](#) [TOPLEGAL AWARDS](#) [TOPLEGAL SUMMIT](#) [CORPORATE COUNSEL FORUM](#) [INTEGRATED GOVERNANCE CONFERENCE](#)

Insider Retelit, grandi manovre sul titolo: passa di mano il 6% del capitale



A+ A- PDF | ✉

12 mar 2019

Life sciences

De Berti Jacchia vince in Cassazione per GlaxoSmithKline

[in](#) [t](#) [f](#) [p](#) [+](#) 0

Riformata la decisione della Corte d'Appello di accoglimento della domanda risarcitoria di un paziente che aveva sviluppato la sindrome di Lyell a seguito dell'assunzione del farmaco antibiotico "Neoduplamox"

De Berti Jacchia Franchini Forlani, con un team guidato dal partner **David Maria Santoro** (in foto), ha vinto dinanzi alla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione per conto di SmithKline Beecham, appartenente al gruppo GlaxoSmithKline.

Recependo le difese di SmithKline Beecham, la Suprema Corte ha riformato una decisione della Corte d'Appello di Brescia, di accoglimento della domanda risarcitoria di un paziente che nel luglio del 2004 aveva sviluppato una grave patologia autoimmune, nota come sindrome di Lyell, a seguito dell'assunzione del farmaco antibiotico "Neoduplamox".

In primo grado il Tribunale di Bergamo, con sentenza del novembre 2013, aveva respinto la domanda del paziente, osservando che, come emerso dalla consulenza medico legale svolta in corso di causa, la patologia costituiva una conseguenza molto rara, avente causa sconosciuta, non prevedibile né prevenibile, della quale tuttavia risultava essere stata data adeguata informativa nel foglio illustrativo a corredo del farmaco; anche inquadrando la fattispecie nell'ambito della disciplina delle attività pericolose posta dall'art. 2050 c.c., tale informativa costituiva la prova che erano state adottate tutte le possibili cautele per evitare il danno, con conseguente esonero del produttore da responsabilità.

Con la sentenza n° 323 del 3 marzo 2017 la Corte d'Appello di Brescia aveva invece ritenuto non raggiunta la prova dell'esimente, in quanto l'art. 2050 c.c. prevedrebbe una responsabilità di tipo oggettivo e dunque, avendo la patologia riscontrata nel caso cause ignote, l'unica misura idonea ad evitare il danno sarebbe stata l'abbandono della commercializzazione ed il ritiro del farmaco dal mercato.

GUIDA

I migliori studi e professionisti per settore

- Amministrativo
- Autorità indipendenti
- Banking & Finance
- Capital Markets
- Contenzioso
- Corporate \ M&A
- Energia
- Farmaceutico e Biomedicale
- Fondi/Private Equity
- IP
- Lavoro
- Penale
- Real Estate
- Ristrutturazioni
- TAX
- TMT

[vedi tutte le ricerche](#)

TOPLEGAL
2019 **FOCUS**
- PENALE -
Le tendenze del comparto approfondite con i protagonisti
DOWNLOAD

GLI SPECIALI TOPLEGAL

ENTRA NELLA SEZIONE DEDICATA AI NOSTRI SPECIALI

M&A

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 7 marzo, ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado, escludendo che l'art. 2050 c.c. introduca nell'ordinamento italiano una responsabilità di tipo oggettivo ed osservando che, a fronte del verificarsi di un effetto indesiderato avente causa ignota, non è sostenibile che l'unica opzione per il produttore del farmaco sia tra l'assunzione del relativo rischio ed il ritiro del prodotto dal mercato.

Viceversa, le evidenze del rispetto da parte del produttore farmaceutico di tutte le prescrizioni ed i protocolli previsti per procedere alla commercializzazione del farmaco come pure dell'adozione di adeguate modalità di segnalazione dei possibili effetti indesiderati e del loro aggiornamento secondo l'avanzare delle conoscenze e della ricerca scientifica, al fine di eliminare o almeno ridurre i rischi e renderne consapevoli i potenziali consumatori, costituiscono senz'altro elementi idonei a valutare come fondato e legittimo l'esonerazione dalla responsabilità posta a carico del suddetto produttore dall'art. 2050 c.c..

tags: De Berti Jacchia Franchini Forlani, David Maria Santoro, SmithKline Beecham, Glaxo SmithKline

CLICCA PER CONDIVIDERE



EVENTI



Milano 🕒 giovedì 04 aprile

Italia-UK: scelte strategiche, finanza e fiscalità nella prospettiva post Brexit



Milano 🕒 venerdì 10 maggio

III edizione Master in Data Protection Officer e Privacy Matter Expert




Milano 🕒 martedì 28 maggio

Deleghe e posizioni di garanzia nella responsabilità penale dei manager delle imprese



Milano 🕒 giovedì 13 giugno

Ricerca e selezione del personale secondo il GDPR e il diritto del lavoro: i background checks



Milano 🕒 mercoledì 19 giugno

The 3rd Edition of NPL Italy 2019

ALTRE NEWS



Limatola, Putaturo nuovo equity partner

🕒 12 mar 2019



De Berti Jacchia vince in Cassazione per GlaxoSmithKline

🕒 12 mar 2019



Aperte le candidature dei Corporate Counsel & Finance Awards

🕒 12 mar 2019



Linklaters nomina Orsini partner del dipartimento di capital markets

🕒 11 mar 2019